

## PATTO ABITATIVO DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA IN FAMIGLIA

Tra

**ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI TRENTO ONLUS**, c.f. 96072090226, con sede in Trento (TN), Via delle Laste n. 22, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (di seguito, semplicemente “**associazione**”),

\_\_\_\_\_ e  
\_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, Via/Viale/Piazza n. \_\_\_\_\_, titolare di regolare permesso di soggiorno n. \_\_\_\_\_, rilasciato da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ (di seguito, semplicemente “**ospite**”),

\_\_\_\_\_ e  
\_\_\_\_\_ (indicare i nominativi dei componenti maggiorenni del nucleo, residente nell'alloggio sito in \_\_\_\_\_, Via/Viale/Piazza n. \_\_\_\_\_ (di seguito, semplicemente “**famiglia accogliente**”).

Premesso che:

- a) L'associazione si fa promotrice del progetto di accoglienza indicato in epigrafe, finalizzato ad agevolare il percorso di inserimento dell'ospite nella realtà abitativa del territorio della Provincia di Trento, tramite l'accoglienza transitoria presso la famiglia accogliente sopra indicata.
- b) Il progetto si articola in tre fasi: processo di selezione; inserimento nella famiglia accogliente; verifica finale per consentire all'ospite l'uscita dalla famiglia accogliente e iniziare un percorso abitativo in autonomia. Tale progetto mira a far comprendere all'ospite la “cultura” nella gestione della casa, nonché le buone regole di comportamento con i vicini e/o i condòmini.
- c) L'associazione offre il proprio aiuto all'ospite nella gestione economica delle proprie risorse, così da renderlo autonomo e responsabile.
- d) I requisiti richiesti all'ospite sono i seguenti: maggiore età; regolare permesso di soggiorno o comunque titolare di protezione (non richiedente asilo); permanenza sul suolo italiano da almeno 2 anni; conoscenza della lingua italiana (scritta e parlata) e del territorio trentino; occupazione lavorativa stabile per un periodo medio/lungo;
- e) Alla famiglia accogliente viene richiesta la disponibilità di consentire all'ospite il trasferimento della residenza presso l'alloggio della famiglia medesima, che deve essere idoneo ad accogliere l'ospite medesimo.

Tutto ciò premesso e ritenuto, così da far parte integrante del presente patto, le parti convengono e stipulano quanto segue.

### Articolo 1 (Accoglienza)

1.1 Dalla famiglia accogliente viene offerta accoglienza all'ospite presso il proprio alloggio, completamente arredato; all'ospite viene assegnato un posto letto in una stanza e viene garantito l'utilizzo degli spazi comuni.

1.2 L'ospite avrà diritto di portare con sé i propri effetti personali, compatibilmente con gli spazi concessi.

1.3 All'ospite verrà consegnata una copia delle chiavi dell'alloggio.

### Articolo 2 (Durata, rinnovo e recesso)

2.1 Dalla data di sottoscrizione del presente patto abitativo l'ospitalità è prevista per un periodo di 8/12mesi, dopo gli 8/12 mesi di accoglienza, saranno le parti, di volta in volta, a scegliere la durata e l'eventuale proroga.

2.2. Al termine del periodo di accoglienza, l'ospite dovrà: lasciare l'alloggio e trovare un'altra sistemazione abitativa; consegnare la copia delle chiavi alla famiglia accogliente, previa pulizia dell'alloggio medesimo e l'asportazione dei propri effetti personali.

2.3 Il presente patto non si rinnova automaticamente alla scadenza.

2.4 È consentito alla famiglia accogliente e all'ospite recedere dal presente accordo anche prima della scadenza, con un preavviso di almeno 15 giorni, da comunicarsi all'altra parte a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Comunicazione da indirizzarsi anche all'associazione.

### Articolo 3 (Spese)

3.1 Le spese di natura personale sono a carico dell'ospite (vitto, igiene personale, ecc.).

3.2 Sulla base dei consumi (energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento, gas naturale per la

cottura dei cibi) la famiglia accogliente, sempre in accordo con l'associazione Astalli, potrà ricevere un contributo economico pari a 100 euro.

#### **Articolo 4 (Impegni dell'ospite)**

4.1 La convivenza presso la famiglia accogliente deve essere improntata al rispetto reciproco. 4.2 L'ospite deve rispettare le normali regole di convivenza ed educazione ed in ogni caso l'ospite deve rispettare il seguente regolamento di accoglienza: non è ammessa la sublocazione degli spazi assegnati all'ospite; l'ospite dovrà comunicare alla famiglia accogliente le eventuali assenze notturne e/o prolungate per più giorni; l'ospite dovrà consegnare alla famiglia accogliente la copia delle chiavi dell'alloggio, nel caso di assenza prolungata e alla scadenza del presente accordo; è fatto divieto all'ospite di cambiare le serrature, fare copia delle chiavi e/o consegnare le medesime a terze persone, anche se legate all'ospite da rapporti di amicizia o di parentela; l'ospite deve comunicare tempestivamente alla famiglia accogliente eventuali malfunzionamenti e/o danni relativi all'alloggio (arredi e dotazioni compresi); per la pulizia delle parti comuni dell'alloggio l'ospite dovrà fare riferimento alle consuetudini della famiglia accogliente; ogni eventuale danno arrecato all'alloggio dovrà essere risarcito dall'ospite; l'ospite dovrà rispettare le buone norme di convivenza civile (a titolo di esempio: rispetto del regolamento condominiale, ove presente; rispetto della quiete dalle ore 23:00 alle ore 7:00; divieto di fumo all'interno dell'alloggio e dello stabile; visite di terzi solo se concordate con la famiglia accogliente; consumi oculati di acqua, gas, riscaldamento ed energia elettrica; non presentarsi in stato psicofisico alterato).

4.3 L'ospite deve mantenere un costante rapporto con l'associazione, prendere parte agli incontri individuali e di gruppo per il monitoraggio dell'accoglienza in famiglia e perseguire gli obiettivi condivisi con l'associazione.

4.4 Al fine di responsabilizzare l'ospite, questi è tenuto a versare all'associazione una somma di denaro pari al 20% delle sue entrate lavorative mensili, da versarsi in rate mensili di pari importo entro il giorno 5 di ogni mese. Alla scadenza del presente patto abitativo, l'associazione restituirà all'ospite la somma di cui al precedente punto 4.4, previa verifica con la famiglia accogliente dell'assenza di danni all'alloggio.

#### **Articolo 5 (Impegni della famiglia accogliente)**

5.1 La convivenza con l'ospite deve essere improntata al rispetto reciproco.

5.2 La famiglia accogliente deve mantenere un costante rapporto con l'associazione.

5.3 La famiglia accogliente si impegna a prendere parte agli incontri individuali e di gruppo per il monitoraggio dell'accoglienza in famiglia e perseguire gli obiettivi condivisi con l'associazione

5.4 La famiglia accogliente deve informare l'ospite di eventuali assenze notturne e/o prolungate per più giorni; la famiglia deve comunicare tempestivamente all'ospite e all'associazione eventuali malfunzionamenti e/o danni relativi all'alloggio (arredi e dotazioni compresi).

#### **Articolo 6 (Impegni dell'associazione)**

6.1 L'associazione si impegna a organizzare incontri con cadenza bimestrale di monitoraggio della convivenza, con la partecipazione dell'ospite e/o della famiglia accogliente.

6.2 L'associazione si impegna a organizzare incontri individuali di monitoraggio e sostegno con l'ospite e/o con la famiglia accogliente.

6.3 L'associazione si impegna a stipulare idonea polizza di assicurazione per la responsabilità civile contro terzi, in favore della famiglia accogliente.

6.4 L'associazione si impegna a monitorare l'andamento economico dell'accoglienza come scritto al punto C della Premessa.

#### **Articolo 7 (Risoluzione)**

7.1 Ove l'ospite assuma un comportamento tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza presso la famiglia accogliente (ad esempio: danneggiamento a cose, utilizzo della violenza su persone o cose, ripetute e gravi violazioni al regolamento di accoglienza, ecc.) dovrà esserne data immediata notizia all'associazione che darà corso alla risoluzione immediata del presente patto, dandone tempestiva comunicazione all'ospite che dovrà lasciare l'alloggio pulito e restituire le chiavi dello stesso, asportando i propri effetti personali.

#### **Articolo 8 (Conciliazione e Foro competente)**

In caso di eventuale controversia relativa alla interpretazione ed esecuzione del presente accordo, ciascuna parte non potrà adire l'Autorità Giudiziaria prima di essersi rivolta ad un Organismo di Mediazione riconosciuto dal Ministero di Giustizia. Le parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Trento.

### **Articolo 9 (Modifiche contrattuali)**

9.1 Qualunque modifica al presente patto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

9.2 Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi col presente contratto. In particolare, in riferimento alla legge sulla *Privacy*, con aggiornamento del GDPR del 25 maggio 2018.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo e data \_\_\_\_\_

L'associazione

L'ospite

La famiglia accogliente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

A mente degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (Durata), 3 (Spese), 4 (Impegni dell'ospite), 5 (Impegni della famiglia accogliente), 6 (Impegni dell'associazione), 7 (Risoluzione), 8 (Conciliazione e Foro competente), 9 (Modifiche contrattuali) del presente contratto.

L'associazione

L'ospite

La famiglia accogliente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_